

**COMUNE di Bagno a Ripoli**

**Città metropolitana di FIRENZE**

**REPERTORIO N. 5807**

**CONVENZIONE**

**per la costituzione della Società della Salute Fiorentina sud est**

**Repubblica Italiana**

L'anno duemilaventuno il giorno quattordici del mese di gennaio, in Bagno a Ripoli, e precisamente presso il Palazzo Comunale, davanti a me, Dott. Ferdinando Ferrini, autorizzato a rogare i contratti in forma pubblica amministrativa nell'interesse del Comune, ai sensi dall'articolo 97, comma 4, lettera c), del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, con modalità elettronica ai sensi dell'art. 32, comma 14 D.lgs. n. 50/2016, sono personalmente comparsi:

- Il Comune di Bagno a Ripoli, C.F. e Partita IVA 01329130486, con sede legale a Bagno a Ripoli in Piazza della Vittoria n. 1, rappresentato nella persona del Dott. Neri Magli, nato a Firenze il 03/05/1964, C.F. MGLNRE64E03D612I non in proprio ma nella sua qualità di Dirigente Area 3 – Servizi al Cittadino del Comune di Bagno a Ripoli, domiciliato per la carica presso la sede legale del Comune di Bagno a Ripoli, autorizzato ad impegnare legalmente e formalmente l'Ente medesimo per il presente atto.

- Il Comune di Barberino Tavarnelle, C.F. e P.IVA 06877150489 con sede legale a Barberino Tavarnelle in piazza Matteotti n. 39, rappresentato nella persona del Dott. Sandro Bardotti, nato a Vinci (FI) il 02/06/1965, C.F. BRDSDR65H02M059R, non in proprio ma nella sua qualità di Responsabile dell'Area Amministrativa del Comune di Barberino Tavarnelle, domiciliato

per la carica presso la sede legale del Comune di Barberino Tavarnelle, autorizzato ad impegnare legalmente e formalmente l'Ente medesimo per il presente atto.

- Il Comune di Fiesole, C.F. e Partita IVA: 0125231048, con sede legale in Fiesole, Piazza Mino 24/26 rappresentato nella persona della Dott.ssa Patrizia Pasco, nata a Volterra, il 12/09/1959, C.F. PSCPRZ59P52M126I, non in proprio ma nella sua qualità di Responsabile Dipartimento Servizi alla Persona del Comune di Fiesole, domiciliata per la carica presso la sede legale del Comune di Fiesole, autorizzata ad impegnare legalmente e formalmente l'Ente medesimo per il presente atto.

- Il Comune di Figline e Incisa Valdarno - C.F. e Partita IVA 06396970482 - con sede legale a Figline e Incisa Valdarno in piazza del Municipio n. 5, rappresentato nella persona della Dott.ssa Ilaria Occhini nata a Arezzo il 14/01/1966, cod. fiscale CCHLRI66A54A390A non in proprio ma nella sua qualità di Dirigente Area Servizi e Affari generali del Comune di Figline e Incisa Valdarno, domiciliata per la carica presso la sede legale del Comune di Figline e Incisa Valdarno, autorizzata ad impegnare legalmente e formalmente l'Ente medesimo per il presente atto.

- Il Comune di Greve in Chianti, C.F. e Partita IVA 01421560481, con sede legale a Greve in Chianti in Piazza Matteotti, 8 rappresentato nella persona della Dott.ssa Simona Ficorilli, nata a Latina il 11/06/1970, cod. fiscale FC RSMN70H51E472G non in proprio ma nella sua qualità di Responsabile del Settore 1 Servizi al Cittadino, Cultura, Turismo e Affari Generali del Comune di Greve in Chianti, domiciliato per la carica presso la sede legale del Comune di Greve in Chianti, autorizzata ad impegnare legalmente e

formalmente l'Ente medesimo per il presente atto.

- Il Comune di Impruneta, Partita IVA: 00628510489, Codice Fiscale: 80011430487 - con sede legale a Impruneta (FI), Piazza Buondelmonti 41, rappresentato nella persona del Dott.ssa Simona Gramigni, nata a Firenze il 6/10/1966, C.F. GRMSMN66R46D612P non in proprio ma nella sua qualità di Responsabile del Servizio Socio Educativo del Comune di Impruneta, domiciliato per la carica presso la sede legale del Comune di Impruneta, autorizzata ad impegnare legalmente e formalmente l'Ente medesimo per il presente atto.

- Il Comune di Londa, CF/P.I. 01298630482, con sede legale a Londa, P.zza Umberto I, n. 9 rappresentato nella persona del Dott. Fontani Moreno nato a LONDA (FI) il 10.06.1962 CF. FNTMRN62H10E668X non in proprio ma nella sua qualità di Responsabile dell'Area Funzioni Fondamentali Londa-San Godenzo dell'Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve, domiciliato per la carica presso la sede del Comune di LONDA, autorizzato ad impegnare legalmente e formalmente l'Ente medesimo per il presente atto.

- Il Comune di Pelago, C.F. e Partita IVA 01369050487, con sede legale a Pelago in via Ponte Vecchio, 1 rappresentato nella persona della Dott.ssa Francesca Guidotti, nata a Pelago il 30/09/1975, C.F. GDTFNC75P70G420G non in proprio ma nella sua qualità di Responsabile del Servizio Affari Generali del Comune di Pelago, domiciliata per la carica presso la sede legale del Comune di Pelago, autorizzata ad impegnare legalmente e formalmente l'Ente medesimo per il presente atto.

- Il Comune di Pontassieve, C.F. 01011320486 e Partita IVA 00492810486, con sede legale a Pontassieve (FI) in via Tanzini, 30, rappresentato nella

persona del Dott. Francesco Cammilli nato a Firenze il 05/12/1967, cod. fiscale CMMFNC67T05D612F non in proprio ma nella sua qualità di Vice Segretario del Comune di Pontassieve, domiciliato per la carica presso la sede legale del Comune di Pontassieve, autorizzato ad impegnare legalmente e formalmente l'Ente medesimo per il presente atto.

- Il Comune di Reggello, C.F e Partita IVA 01421240480, con sede legale a Reggello (FI), P.zza Roosevelt 1, rappresentato nella persona del Dott. Simone Piccioli, nato a Montevarchi il 26/07/1967, cod. fisc. PCCSMN67L26F656M non in proprio ma nella sua qualità di Responsabile del Settore Affari Generali domiciliato per la carica presso la sede legale del Comune di Reggello, autorizzato ad impegnare legalmente e formalmente l'Ente medesimo per il presente atto.

- Il Comune di Rignano Sull'Arno, C.F. e Partita IVA 80022750485 - 03191240484 con sede legale a Rignano Sull'Arno, Piazza della Repubblica, 1, rappresentato nella persona della Dott.ssa Barbara Barchielli, nata a Rignano Sull'Arno il 01/10/1962, cod. fiscale BRCBBR62R41H286A non in proprio ma nella sua qualità di Responsabile del Settore Servizi alla Persona e al Cittadino del Comune di Rignano Sull'Arno, domiciliato per la carica presso la sede legale del Comune di Rignano Sull'Arno, autorizzata ad impegnare legalmente e formalmente l'Ente medesimo per il presente atto.

- Il Comune di Rufina, C.F. 80010950485 - P.IVA 01305620484 - con sede legale a Rufina in Via Piave, 5, rappresentato nella persona del Dott. Umberto Cungi, nato a Pontassieve il 05/05/1955, C.F. CNGMRT55E05G825W non in proprio ma nella sua qualità di Funzionario Direttivo del Comune di Rufina, domiciliato per la carica presso la sede legale del Comune di Rufina,

autorizzato ad impegnare legalmente e formalmente l'Ente medesimo per il presente atto.

- Il Comune di San Casciano in Val di Pesa, C.F. e Partita Iva 00793290487, con sede legale a San Casciano in Val di Pesa, Via Machiavelli 56, rappresentato nella persona della dott.ssa Barbara Bagni, nata a Firenze il 30/06/1966, C.F. BGNBBR66H70D612K, non in proprio ma nella sua qualità di Responsabile pro tempore della funzione “servizi sociali” per il Comune di San Casciano in Val di Pesa e domiciliata per la carica presso la sede legale del Comune di San Casciano in Val di Pesa, autorizzata ad impegnare legalmente e formalmente l'Ente medesimo per il presente atto.

- Il Comune di San Godenzo, CF/P.I. 01428380487, con sede legale a San Godenzo, P.zza Municipio, 1, rappresentato nella persona del Dott. Moreno Fontani nato a Londa (FI) il 10/06/1962, CF. FNTMRN62H10E668X non in proprio ma nella sua qualità di Responsabile dell'Area Funzioni Fondamentali Londa-San Godenzo dell'Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve, domiciliato per la carica presso la sede del Comune di Londa, autorizzato ad impegnare legalmente e formalmente l'Ente medesimo per il presente atto.

- L'Azienda USL Toscana Centro, C.F. 0659381048, con sede legale a Firenze, Piazza S.Maria Nuova 1, con il legale rappresentante dott. Paolo Morello Marchese, nato Padova il 02/06/1956, C.F. MRLPLA56H02G224R, non in proprio ma nella sua qualità di Direttore Generale, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Azienda USL Toscana Centro, autorizzato ad impegnare legalmente e formalmente l'Ente medesimo per il presente atto.

Detti componenti, della cui identità personale e qualifica, io Segretario rogante sono personalmente certo,

**Premesso che:**

Lo Statuto e la Convenzione costitutiva della Società della Salute Fiorentina sud est sono stati approvati con Delibera consiliare da tutti i Comuni facenti parte della zona socio sanitaria Fiorentina Sud Est e con Delibera del Direttore Generale dall'Azienda USL Toscana Centro, ed in particolare:

- Il Comune di Bagno a Ripoli con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 116 del 30/11/2020;

- Il Comune di Barberino Tavarnelle con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 74 del 30/11/2020;

- Il Comune di Fiesole con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 84 del 26/11/2020;

- Il Comune di Figline e Incisa Valdarno con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 90 del 16-12-2020;

- Il Comune di Greve in Chianti con Deliberazione del Consiglio Comunale N. 103 del 26/11/2020;

- Il Comune di Impruneta con Deliberazione del Consiglio Comunale N. 81 del 30/11/2020;

- Il Comune di Londa con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 29-12-2020;

- Il Comune di Pelago con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 29/12/2020;

- Il Comune di Pontassieve con Deliberazione del Consiglio Comunale Nr. 89 del 29/12/2020;

- Il Comune di Reggello con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 106 del 29/12/2020;

- Il Comune di Rignano Sull'Arno con Deliberazione del Consiglio Comunale

n. 49 del 27/11/2020;

- Il Comune di Rufina con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 87 del

21/12/2020

- Il Comune di San Casciano in Val di Pesa con Deliberazione del Consiglio

Comunale n. 88 del 26/11/2020;

- Il Comune di San Godenzo con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 54

del 28/12/2020;

- L'Azienda USL Toscana Centro con Delibera del Direttore Generale n. 1550

del 17/12/2020.

**Tutto ciò premesso, le Parti come sopra costituite convengono e**

**stipulano quanto segue:**

Indice

Art.1 - Costituzione

Art.2 - Scopo

Art.3 - Funzioni

Art.4 - Durata, Scioglimento e Recesso

Art.5 - Organi Consortili e Statuto

Art.6 - Quote di Partecipazione

Art.7 - Conferimenti: personale e servizi e patrimonio

Art.8 - Servizio di Assistenza Sociale

Art.9 - Atti fondamentali

Art.10 - Controversie

Art.11 - Regime transitorio

Art.12 - Spese

## **Art.1 - Costituzione**

1. Per adesione volontaria dei Comuni e per intervento del Direttore Generale della USL nel rispetto delle relative direttive regionali, ai sensi e per gli effetti di cui alla L.R. 40/2005 e smi è costituita la Società della Salute Fiorentina Sud Est. La Società della Salute Fiorentina Sud Est è costituita in forma di Consorzio pubblico di funzioni, dotato di personalità giuridica ed autonomia gestionale, ai sensi degli art. 30 e 31 del T.U.E.L., D.lgs. 267/2000.

2. Potranno successivamente aderire (o chiedere di essere riammessi) al Consorzio solo i Comuni facenti parte della medesima zona-distretto Fiorentina Sud Est, ai sensi del comma 1 dell'art.71 bis della L.R. 40/2005 e smi. L'ammissione o riammissione di nuovi soci, così come la variazione delle quote a seguito di recesso, comporterà modifica della presente convenzione costitutiva, da conseguirsi secondo le procedure di cui all'art.31 T.U.E.L.267/2000 e in base alle disposizioni della L.R. 40/2005 e smi o altra norma a quel momento applicabile.

## **Art. 2 - Scopo**

1. Scopo del Consorzio è il miglioramento della salute e del benessere fisico, psichico e sociale dei cittadini, perseguendo i fini delineati dalla disciplina regionale di settore e in particolare dall'art.71 bis L.R. 40/2005 e smi e dal PSSIR 2018-2020. In tale contesto la Società della Salute promuove la massima partecipazione di tutti i soggetti operanti nel proprio territorio in campo socio-sanitario ed instaura, tramite i loro organismi rappresentativi, rapporti di collaborazione che possono anche sostanziarsi in forme di consultazione periodica.

2. Nel perseguimento dei predetti scopi il Consorzio informa la propria attività ai seguenti principi:

- a) gestione unitaria e integrata delle attività di cui allo Statuto;
- b) gestione diretta delle funzioni attribuite nelle materie di competenza;
- c) governo servizi sanitari territoriali esercitati dall'Azienda Sanitaria;
- d) universalismo ed equità nel governo degli accessi alle prestazioni;
- e) implementazione della centralità del soggetto utente dei servizi;
- f) qualità ed appropriatezza delle prestazioni;
- g) sviluppo attivo del ruolo del volontariato e degli Enti del Terzo settore;
- h) sviluppo dell'informazione e partecipazione attiva da parte degli utenti e delle loro associazioni.

### **Art. 3 - Funzioni**

1. Per conseguire i fini di cui al precedente art. 2, sono attribuite al Consorzio le seguenti funzioni:

- a) indirizzo, programmazione strategica e gestione delle attività ricomprese nel livello essenziale di assistenza territoriale previsto dal Piano Sanitario e Sociale Integrato Regionale, nonché di quelle del sistema integrato di interventi e servizi sociali di competenza degli Enti Locali;
- b) programmazione operativa e attuativa annuale delle attività di cui alla lettera a), inclusi la regolazione e il governo della domanda mediante accordi con le aziende sanitarie in riferimento ai presidi ospedalieri e con i medici prescrittori che afferiscono alla rete delle cure primarie;
- c) organizzazione e gestione delle attività socio-sanitarie ad alta integrazione sanitaria e delle altre prestazioni sanitarie a rilevanza sociale di

cui all'articolo 3 septes, comma 3 del decreto delegato, individuate dal Piano Sanitario e Sociale Integrato Regionale;

d) organizzazione e gestione delle attività di assistenza sociale individuate ai sensi degli indirizzi contenuti nel Piano Sanitario e Sociale Integrato Regionale ai sensi dell'art. 71bis, comma 3, lettera e) ed art. 142 bis comma 5 della L.R. 40/2005 e smi;

e) controllo, monitoraggio e valutazione in rapporto agli obiettivi programmati;

f) organizzazione e gestione dei servizi della non autosufficienza di cui alla L.R.66/2008;

g) redazione del Piano Integrato di Salute della Zona Fiorentina Sud Est (nelle sue varie annualità) individuato quale strumento unico di programmazione sanitaria e sociale a livello di Zona (gli obiettivi e i programmi del quale rappresentano, per le specifiche parti, vincolo per le attività dei singoli enti consorziati), redazione del Piano Integrato Zonale quale strumento di programmazione dei servizi comunali di Assistenza sociale;

h) gestione di altre eventuali e ulteriori attività, nell'ambito definito dalla normativa vigente, che gli enti consorziati ritengano affidare alla SdS, previa approvazione da parte dell'Assemblea dei soci con maggioranza qualificata.

#### **Art. 4 - Durata, Scioglimento e Recesso**

1. Avuto riguardo allo scopo di cui al precedente art.2, la durata del Consorzio è di anni 30, salvo rinnovo.

2. Lo scioglimento anticipato potrà verificarsi:

a) per espressa deliberazione dell'Assemblea dei soci adottata con

maggioranza qualificata superiore ai due terzi delle quote ivi rappresentate;

b) per espressa disposizione legislativa;

c) per recesso legittimamente esercitato da un numero di Comuni consorziati che faccia venir meno i presupposti di costituzione oggi disciplinati dall'art.71 quater n.5 L.R. 40/2005 e smi.

3. In caso di scioglimento, l'Assemblea consortile procede alla nomina dei liquidatori con il compito di redigere il bilancio finale di liquidazione e di indicare la parte spettante a ciascun Ente consorziato con riferimento alla quota di compartecipazione. Per le modalità di nomina e di revoca dei liquidatori e per le procedure di liquidazione si fa riferimento agli art. 2450 ss. del c.c.

4. Il patrimonio conseguito con mezzi finanziari propri dell'azienda consortile viene ripartito tra i singoli enti in ragione della quota di partecipazione. Se il patrimonio non è frazionabile nella quota parte spettante a ciascun Ente, si procede mediante conguaglio finanziario. I beni mobili ed immobili ottenuti in dotazione o ad altro titolo dai singoli Enti consorziati vengono restituiti ai rispettivi proprietari.

5. Il personale degli Enti aderenti, cessata l'attività dello stesso, viene riassorbito negli organici dei rispettivi Enti di provenienza. In caso di scioglimento, il personale eventualmente assunto dalla SdS, dovrà avere destinazione negli Enti consorziati in relazione alle rispettive funzioni e previa determinazione con indirizzo dell'Assemblea espresso a maggioranza qualificata e con atti a carico della gestione liquidatoria.

6. Gli Enti consorziati rispondono dell'eventuale disavanzo del bilancio, secondo quanto previsto dalla Delibera della Giunta regionale di cui all'art. 71

terdecies co. I L.R. 40/05 e ss. mm.ii.

7. Avuto riguardo all'assetto delineato dalla disciplina regionale di settore, il Recesso potrà essere esercitato da parte dei Comuni consorziati in ogni tempo. L'organo competente ad adottare la determinazione di recedere è il Consiglio Comunale che vi dovrà provvedere con la maggioranza di cui al comma 2 dell'art.31 del D.Lgs.n.267/2000.

8. La comunicazione dell'assunto recesso, con allegata la copia della relativa deliberazione munita della clausola di esecutività, dovrà pervenire al Consorzio entro il termine perentorio del 30 novembre di ciascun anno ed avrà in tale caso efficacia giuridica ed economica a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo.

#### **Art. 5 - Organi Consortili e Statuto**

1. Sono organi consortili, ai sensi dell'art. 71 quinquies della L.R. 40/2005 e smi:

- a. L'ASSEMBLEA DEI SOCI
- b. LA GIUNTA ESECUTIVA
- c. IL PRESIDENTE
- d. IL DIRETTORE
- e. IL COLLEGIO SINDACALE

2. Avuto riguardo a quanto previsto dall'art.31.3 del TUEL e dalla L.R. 40/2005 e smi le nomine e le competenze degli organi consortili sono così disciplinate:

a) L'Assemblea dei soci:

I. è composta dal Sindaco di ciascun Comune consorziato (o da un suo Assessore delegato) e dal Direttore Generale della Azienda USL (o da un suo

delegato);

II. esercita le funzioni e competenze di cui ai commi 3 e 4 dell'art.71 sexies della L.R. 40/2005 e ss.mm.ii, nonché su ogni atto avente caratteristiche di atto generale di indirizzo e controllo politico amministrativo della SdS o che abbia per oggetto acquisti e alienazioni immobiliari, e su ogni altro atto che preveda l'impegno finanziario, a carico dei soggetti consorziati;

III. in merito a quanto indicato nei precedenti punti qualsiasi atto che preveda l'impegno finanziario degli enti consorziati eccedente la previsione sarà adottato con maggioranza qualificata.

IV. All'Assemblea dei soci della Società della Salute partecipano senza diritto di voto:

- le aziende pubbliche di servizi alla persona di cui alla L.r. 43/2004, in quanto soggetti che fanno parte del sistema regionale integrato degli interventi e dei servizi sociali e partecipano alla programmazione zonale;

- il presidente del Comitato di Partecipazione e il presidente della Consulta del Terzo Settore di cui all'articolo 71 undecies L.R. 40/2005.

b) La Giunta esecutiva:

I. dura in carica 5 anni, è composta da n. 6 membri dei quali due di diritto (Presidente e il Direttore Generale dell'Azienda USL) ed i restanti 4 sono eletti dall'Assemblea dei soci tra i rappresentanti dei Comuni consorziati;

II. in collaborazione con il Presidente e nell'ambito degli indirizzi programmatici e delle direttive dell'Assemblea, la Giunta esecutiva adotta gli atti e i provvedimenti necessari alla gestione amministrativa della SdS che non siano riservati dalla legge o dallo Statuto ad altri organi, ed in particolare (cfr. comma 3 dell'art.71 septies della L.R. 40/2005 e s.m.ii):

• adotta programmi esecutivi, progetti ed atti di indirizzo per la gestione;

• propone la nomina del Direttore della Società della salute;

• adotta ogni altro provvedimento indicato nello Statuto.

c) Il Presidente:

I. dura in carica 5 anni ed è eletto tra i rappresentanti dei Comuni consorziati;

II. rappresenta il Consorzio nei confronti dei terzi ed in giudizio, esercita tutte le funzioni previste dalla legge, assicura il collegamento fra l'Assemblea e la Giunta esecutiva, coordina l'attività di indirizzo, programmazione e governo con quella di gestione, garantendo l'unità delle attività del Consorzio;

III. nomina il Direttore su proposta della Giunta esecutiva e previa intesa con il Presidente della Giunta regionale;

IV. è il garante degli istituti di partecipazione;

V. promuove la consultazione sugli atti di indirizzo e di programmazione con la società civile, i soggetti del terzo settore e gli organismi della partecipazione costituiti nella SdS, al fine di favorire la massima partecipazione e condivisione nelle scelte da effettuare.

d) Il Direttore:

I. è nominato dal Presidente su proposta della Giunta e previa intesa con il Presidente della Giunta Regionale;

II. ha la direzione organizzativa complessiva del Consorzio con le prerogative e funzioni di cui all'articolo 71 novies della LR 40/05 e smi e 107 e 108 TUEL, ed esercita i compiti e le funzioni di cui al comma 5 dell'art. 71 novies e comma 4) dell'art. 71 quindicies della L.R. 40/2005 e smi;

III. assiste con funzioni consultive il Presidente e gli organi collegiali

(Assemblea e Giunta esecutiva), e partecipa alle sedute di questi ultimi, assicurandone la verbalizzazione;

IV. rappresenta il Consorzio nei confronti dei terzi ed in giudizio nei limiti delle sue funzioni ed attribuzioni;

V. esercita le funzioni di Responsabile di zona nei modi previsti dalla disciplina regionale di settore.

e) Il Collegio Sindacale:

I. è composto di tre membri, dei quali uno nominato dall'Azienda USL e gli altri due dai rappresentanti dei Comuni consorziati (che nominano anche i due membri supplenti). Le nomine hanno luogo a seguito di procedimento ad evidenza pubblica disciplinato dallo Statuto;

II. esercita il controllo sulla regolarità finanziarie e contabile della Società della Salute.

#### **Art. 6 Quote di partecipazione**

1. Ogni rappresentante ha diritto di voto, con peso pari alla quota di partecipazione al Consorzio. Le quote, ai sensi dell'art. 71 sexies della L.R. 40/2005 e s.m.i., sono così ripartite:

a) quanto ad un terzo alla Azienda USL;

b) quanto ai residui due terzi suddivisi fra i Comuni aderenti in relazione al numero degli abitanti alla data del 1° gennaio 2020, aggiornati di norma (fatti salvi fenomeni demografici di particolare rilevanza), ogni quattro anni secondo le certificate risultanze anagrafiche.

2. In ragione di quanto previsto sopra, le quote sono oggi così suddivise:

**BAGNO A RIPOLI: 9,28%**

**BARBERINO-TAVARNELLE: 4,36%**

**FIESOLE: 5,07%**

**FIGLINE E INCISA VALDARNO: 8,49%**

**GREVE IN CHIANTI: 4,94%**

**IMPRUNETA: 5,30%**

**LONDA: 0,68%**

**PELAGO: 2,79%**

**PONTASSIEVE: 7,47%**

**REGGELLO: 6,03%**

**RIGNANO SULL'ARNO: 3,11%**

**RUFINA: 2,63%**

**SAN GODENZO: 0,40%**

**SAN CASCIANO IN VAL DI PESA: 6,12%**

**Totale quote Enti Locali: 66,67%**

**AZIENDA USL TOSCANA CENTRO: 33,33%**

3. Ferma restando la quota di partecipazione dell'Azienda USL (determinata ex lege), le quote di partecipazione dei Comuni aderenti potranno variare in conseguenza di recessi o di nuove adesioni.

#### **Art. 7 - Conferimenti: personale, servizi e patrimonio**

1. Avuto riguardo quanto previsto dall'art.71.1 quaterdecies lett. c) della L.R. 40/2005 e smi e fatto salvo quanto ivi previsto alle lett. a),b),d), ciascuno degli enti consorziati (nell'ambito della dotazione organica che sarà proposta dalla Giunta e approvata dall'Assemblea a maggioranza), conferirà alla SdS il personale necessario allo svolgimento delle funzioni che le sono proprie, avendo riguardo alla necessità di evitare duplicazioni così come previsto dalla legge regionale.

2. Alla prima Assemblea i consorziati delibereranno nei modi di legge quali siano gli immobili dei quali la SdS debba essere dotata ai sensi dell'art.71.2 quaterdecies - della L.R. 40/2005 e smi.

3. Resteranno a carico dei singoli consorziati le coperture assicurative relative al personale da essi assegnato funzionalmente e quelle relative agli immobili e agli altri beni dati in comodato (così come la responsabilità civile verso terzi per i rischi connessi alle attività e ai servizi ivi svolti). Per quanto riguarda l'AUSL tale copertura avverrà anche nei modi dell'autoassicurazione così come previsto per le Aziende sanitarie del servizio Sanitario regionale.

4. I beni immobili e gli altri beni degli enti locali e delle aziende sanitarie che sono funzionali allo svolgimento delle attività delle società della salute sono concessi alle stesse in comodato d'uso gratuito per tutta la durata del consorzio.

#### **Art. 8 - Servizi di Assistenza Sociale**

1. Allorché approverà il bilancio di previsione annuale l'Assemblea determinerà, con le stesse maggioranze, il previsto costo complessivo dei servizi sociali individuati dai Comuni consorziati ai sensi dal l'art.71 quaterdecies lett. d) della L.R. 40/2005 e smi. All'interno del costo di cui sopra sarà individuata la quota a carico dei Comuni e la ripartizione di tale quota fra questi. Ogni anno l'Assemblea, in sede di bilancio di previsione annuale, con deliberazione a maggioranza qualificata, determinerà le quote di finanziamento di ciascun Comune o Unione di Comune che saranno aggiornate annualmente, con riferimento al numero di abitanti calcolati al 31/12 dei due anni precedenti. Nel caso di eventuale modifica della quota annuale, la prima tranche della quota di finanziamento dovuta alla SdS, farà

riferimento all'importo storico dell'anno precedente alla modifica della quota, prevedendo il conguaglio nella tranche di pagamento successiva.

2. L'assemblea dei soci della SdS, può variare annualmente l'importo della quota spettante a carico dei comuni, e con propria deliberazione, da prendersi a maggioranza superiore ai due terzi delle quote, potrà variare il criterio di ripartizione, anche introducendo totalmente o parzialmente un criterio di corrispondenza ai servizi ricevuti.

3. Le quote dovute dai Comuni saranno versate (salvo conguagli) secondo scadenze che saranno stabilite con Delibera della Giunta esecutiva in tre rate così suddivise:

- una prima tranche pari al 40%;

- una seconda tranche pari al 40%;

- una terza tranche pari al 20% .

4. Il ritardato pagamento comporterà ipso iure, decorsi 15 giorni dalle predette scadenze, l'applicazione di interessi compensativi al tasso di anticipazione, praticato alla Società della Salute dalla propria tesoreria.

5. L'eventuale esclusione del consorziato, così come il suo recesso, non lo libererà dall'obbligazione di pagamento delle quote di conferimento calcolate fino al momento in cui il recesso o l'esclusione abbiano conseguito efficacia e relativi interessi.

6. La morosità protratta per oltre un anno successivo alla costituzione in mora potrà comportare l'esclusione del consorziato inadempiente che sarà deliberata dall'Assemblea con la maggioranza qualificata delle quote dei partecipanti.

7. In sede di previsione del bilancio dei servizi sociali la SdS definisce, in

base alla spesa storica, le risorse da assegnare all'azione "contributi per il sostegno al reddito". Tale importo verrà suddiviso in budget comunali (definiti in base al numero degli abitanti) da utilizzarsi per interventi sul proprio territorio. La gestione di tali fondi da definire in specifico disciplinare della SdS, è assegnata all'assistente sociale referente ADO e al dirigente responsabile del Comune di riferimento. Ogni due anni sarà prevista una specifica valutazione sui risultati e sulle procedure attivate.

### **Art. 9 - Atti fondamentali**

1. Gli atti fondamentali del Consorzio, che saranno obbligatoriamente trasmessi ai consorziati sono i seguenti:

- a) il Piano Integrato di Salute (PIS);
- b) Il Piano d'Inclusione Zonale (PIZ);
- c) Il Piano Operativo Annuale (POA);
- d) la relazione annuale sullo stato di salute;
- e) il bilancio preventivo annuale e pluriennale;
- f) il rendiconto della gestione;
- g) i regolamenti di accesso ai servizi e il regolamento di organizzazione;
- h) la Carta dei Servizi.

2. I consorziati danno atto di aver individuato nell'Assemblea dei soci l'organo deputato alla valutazione dell'andamento del Consorzio, dei rapporti tra questo e i consorziati, nonché fra i consorziati medesimi in relazione agli scopi perseguiti dalla SdS. Sarà consentito ai cittadini, nei modi di legge, l'accesso agli at del Consorzio e la facoltà di trarne copia.

### **Art. 10 - Controversie**

1. Ogni controversia fra uno o più consorziati e Consorzio o fra i soli

consorziate comunque relativa o riconducibile al rapporto consortile ed alla interpretazione della presente convenzione costitutiva e/o dello statuto, sarà devoluta (ove non ricadente nella giurisdizione amministrativa) alla cognizione esclusiva del Foro di Firenze, fatta salva la possibilità di individuare di concerto tra le parti una commissione arbitrale. Laddove la controversia abbia per oggetto l'interpretazione della presente convenzione e/o dello statuto, l'introduzione del giudizio avanti il giudice ordinario potrà aver luogo solo dopo che l'Assemblea dei soci, all'uopo convocata, abbia fornito a maggioranza qualificata la propria interpretazione autentica. La determinazione dell'Assemblea al riguardo (o la mancata determinazione per mancanza della prescritta maggioranza) costituiscono per volontà espressa delle parti condizione di procedibilità della predetta azione.

#### **Art. 11 - Regime transitorio**

1. Il Consorzio delibererà nei modi e con le maggioranze previste dallo Statuto: se e per quanto avvalersi del disposto dell'art. 142 bis, comma 4, della L.r.40/05 e smi per la gestione delle attività di cui all'articolo 71 bis, comma 3, lett. c) e d) della L.r.40/05, attivando la gestione diretta delle sole attività di assistenza sociale di cui alla lettera d), convenzionandosi con l'Azienda USL per la gestione delle attività sociosanitarie di cui alla lettera c).

#### **Art. 12 - Spese**

1. Le spese relative al presente atto, compresa una copia per ognuna delle Parti contraenti sono a carico, pro quota di partecipazione al consorzio, della Azienda USL e dei singoli Comuni aderenti che, senza riserva alcuna, se le assumono. Il presente atto è soggetto ad imposta di registro in misura fissa a norma dell'art.11 della tariffa parte 1 allegata al D.P.R.131/1986.

Del presente atto io Segretario comunale rogante ho dato lettura alle parti che, a mia domanda approvandolo e confermandolo, lo sottoscrivono con me Segretario rogante.

Questo atto consta di 20 (venti) facciate e 4 (quattro) righe fin qui della presente, scritte con sistema informatico da persona di mia fiducia.

Io Segretario generale attesto che la firma è stata apposta dai titolari, previo accertamento della loro identità personale e della validità del certificato elettronico utilizzato ai sensi del dlgs. 82 del 7 marzo 2005 Codice della amministrazione digitale (CAD).

Bagno a Ripoli, 14 gennaio 2021

**Per il Comune di Bagno a Ripoli**

f.to digitalmente Dott. Neri Magli

**Per il Comune di Barberino Tavarnelle**

f.to digitalmente Dott. Sandro Bardotti

**Per il Comune di Fiesole**

f.to digitalmente Dott.ssa Patrizia Pasco

**Per il Comune di Figline e Incisa Valdarno**

f.to digitalmente Dott.ssa Ilaria Occhini

**Per il Comune di Greve in Chianti**

f.to digitalmente Dott.ssa Simona Ficorilli

**Per il Comune di Impruneta**

f.to digitalmente Dott.ssa Simona Gramigni

**Per il Comune di Londa e per il Comune di San Godenzo**

f.to digitalmente Dott. Moreno Fontani

**Per il Comune di Pelago**

f.to digitalmente Dott.ssa Francesca Guidotti

**Per il Comune di Pontassieve**

f.to digitalmente Dott. Francesco Cammilli

**Per il Comune di Reggello**

f.to digitalmente Dott. Simone Piccioli

**Per il Comune di Rignano Sull'Arno**

f.to digitalmente Dott.ssa Barbara Barchielli

**Per il Comune di Rufina**

f.to digitalmente Dott. Umberto Cungi

**Per il Comune di San Casciano in Val di Pesa**

f.to digitalmente Dott.ssa Barbara Bagni

**Per l'Azienda USL Toscana Centro**

il Direttore generale

f.to digitalmente Dott. Paolo Morello Marchese

**Il Segretario comunale**

f.to digitalmente Dott. Ferdinando Ferrini